



**PROVINCIA DI VERONA**



**COMUNE DI GREZZANA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

tra la Provincia di Verona e il Comune di Grezzana

per apportate variazioni all'accordo di programma sottoscritto in data 29 dicembre 2017, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90.

FRA

- il Comune di Grezzana, di seguito denominato "Comune", 00405260233, rappresentato dal Sindaco pro tempore Arturo Alberti,
- e
- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel Scalzotto,

premessi che:

- nel corso del 2017 era stato pubblicato un avviso pubblico per le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni, (protocollo 63914 del 25 luglio 2017), a promuovere congiuntamente con la Provincia accordi di programma finalizzati alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale o di altri enti;
- a seguito di tale iniziativa, in data 29 dicembre 2017, era stato sottoscritto tra la Provincia di Verona e il Comune di Grezzana l'accordo di programma per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "incrocio tra la strada provinciale n. 6, Via Busoni e la strada panoramica in località Rosaro" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa;
- la Provincia di Verona, con determinazione dirigenziale 4833 del 22 dicembre 2017, aveva impegnato il contributo di euro 175.000,00 (euro centosettancinquemila) nell'esercizio 2018, relativamente alla realizzazione dell'opera pubblica, oggetto della compartecipazione finanziaria, e alle condizioni di cui all'accordo;

premessi, altresì, che con nota protocollo del 26 gennaio 2022, provinciale 3809, il Comune di Grezzana ha presentato istanza di maggiorazione del contributo a fronte dell'incremento del costo dei lavori da euro 350.000,00 a 460.000,00 e precisamente nella suddetta nota è stato richiesto il cofinanziamento di ulteriori euro 55.000,00, per un totale complessivo di euro 230.000,00;

dato atto che con deliberazione del Presidente 146 del 1 dicembre 2022 è stata approvata l'integrazione all'accordo di programma per l'erogazione del contributo integrativo a titolo di cofinanziamento della spesa;

considerato che la variazione oggetto dell'originario accordo è coerente con le stesse finalità richieste per l'ammissione alla procedura originaria, e al relativo contributo, e precisamente quello

di risolvere punti critici e migliorare la sicurezza della viabilità, con interventi di sicurezza sulle strade provinciali;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1  
(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma che modifica l'accordo sottoscritto il 29 dicembre 2017.

Articolo 2

(Modificazioni dell'accordo di programma sottoscritto il 29 dicembre 2017)

1. All'accordo di programma sottoscritto in data 29 dicembre 2017 sono apportate le seguenti variazioni:

1.1 L'articolo 2, nei commi 3, 4, viene sostituito dal seguente:

3. La spesa presunta per la realizzazione dell'opera è di euro 460.000,00 (euro quattrocentosessantamila/00).

4. La "Provincia" assegna al "Comune" il contributo agli investimenti di euro di euro 230.000,00 (euro duecentoquarantottomila/00) per la realizzazione della suddetta opera, pari all'50% sulla spesa cofinanziabile.

1.2 L'articolo 4, nei commi 2 e 3, viene sostituito dal seguente:

2. La "Provincia" si obbliga a corrispondere al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 230.000,00, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1 (al netto di ulteriori eventuali finanziamenti o contributi, comunque denominati, da enti pubblici o soggetti privati).

3. La "Provincia" si impegna a pagare il contributo di euro 230.000,00 al "Comune":

- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla "Provincia" del progetto esecutivo (o, definitivo, se dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo approvato);

- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.

2. Restano invariati tutti gli altri articoli dell'accordo sottoscritto il 29 dicembre 2017.

Articolo 3

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Grezzana  
Il Sindaco Arturo Alberti

Per la Provincia di Verona  
Il Presidente Manuel Scalzotto

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.